

Acquistare sui mercati elettronici

A domanda Risponde Antonio BERTELLI

21.04.2021
dalle ore 11.30 alle
ore 12.30

Gli argomenti del webinar

- normativa di riferimento;
- le convenzioni, il Mepa, la Consip, i soggetti aggregatori;
- la centralizzazione e l'aggregazione delle committenze
- cosa sono gli strumenti di acquisto
- Cosa sono gli strumenti di negoziazione
- Il concetto di reti di committenza
- I servizi ausiliari di committenza
- Gli acquisti informatici tra Mepa, convenzioni, centrali d'acquisto

Considerando 59 direttiva n. 24/UE

Nei mercati degli appalti pubblici dell'Unione si registra una forte tendenza all'aggregazione della domanda da parte dei committenti pubblici, al fine di ottenere economie di scala, ad esempio prezzi e costi delle transazioni più bassi nonché un miglioramento e una maggior professionalità nella gestione degli appalti.

Questo obiettivo può essere raggiunto concentrando gli acquisti in termini di numero di amministrazioni aggiudicatrici coinvolte, oppure in termini di fatturato e di valore nel tempo.

Tuttavia, l'aggregazione e la centralizzazione delle committenze dovrebbero essere attentamente monitorate al fine di evitare un'eccessiva concentrazione del potere d'acquisto e collusioni, nonché di preservare la trasparenza e la concorrenza e la possibilità di accesso al mercato per le PMI

*La UE in materia
di
centralizzazione
e aggregazione
della spesa:
Direttive n. 23,
24, 25 UE del
2014*

DLgs 18 aprile 2016, n.50

Ed inoltre:

- Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26
- Legge 23 dicembre 2000, n.388
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1, commi 449 e ss
- Legge 14 agosto 2012, n. 135, art.1
- Legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 9 e ss
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1 commi 495 e ss.
- Legge 17 marzo 2020, n.18, art. 75

*Le norme in
materia di
aggregazione
e
centralizzazio
ne della spesa*

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni

*Legge 23
dicembre 1999,
n. 488, art. 26*

È la norma istitutiva delle **convenzioni**

Attraverso le convenzioni l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria.

Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni predette, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse

La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa

*Legge 23
dicembre 1999,
n. 488, art. 26*

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma

*Art. 58 legge 23
dicembre 2000,
n.388*

la norma istitutiva del **mercato elettronico**

Le pubbliche amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso

- 1) al mercato elettronico della pubblica amministrazione
- 2) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti,
- 3) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure

Legge 27
dicembre
2006, n. 296
art. 1, commi
449 e ss

• bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;

Il mercato
elettronico nel
codice dei
contratti
art.3

ccc) «**strumenti di acquisto**», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

- 1) le convenzioni quadro di cui all'[art 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
- 2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
- 3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

Il mercato
elettronico nel
codice dei
contratti
art.3

dddd) «**strumenti di negoziazione**», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:

- 1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
- 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
- 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
- 4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;

Il mercato
elettronico nel
codice dei
contratti
art.3

n) «**soggetto aggregatore**», le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

ffff) «**aggregazione**», accordo tra due o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la gestione comune di alcune o di tutte le attività di programmazione, di progettazione, di affidamento, di esecuzione e di controllo per l'acquisizione di beni, servizi o lavori;

Legge 27
dicembre
2006, n. 296
art. 1, commi
449 e ss

Norma istitutiva dell'obbligo di utilizzo degli strumenti di negoziazione per le utenze

Per le seguenti categorie merceologiche: **energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile**, le PA sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.

E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali

Legge 14
agosto 2012, n.
135, art.1

Norma istitutiva dell'obbligo di utilizzo degli strumenti di negoziazione per le categorie di beni e servizi individuate dal Tavolo dei Soggetti Aggregatori

Con DPCM, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali regionali, locali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure.

Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore.

Legge 23
giugno 2014,
n. 89, art. 9 e
SS

Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi

le reti di
committenza

DPCM 11 novembre 2014, Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, e relativo elenco recante gli oneri informativi (G.U. n. 15 del 20 gennaio 2015)

DPCM 24 dicembre 2015 Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,

DPCM 11 luglio 2018 Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89.

DM 16 gennaio 2018, n. 14. Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.

altre norme in
materia

1. Una prima disciplina speciale in materia di acquisti informatici si ritrova nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)

Disciplina
speciale per gli
acquisti
informatici

Art. 1 comma 512 legge 208/2015

Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (Legge 196/2009), provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti

Obbligo
utilizzo Consip
e centrali
d'acquisto

Art. 75 dl 18/2020 (legge 27/2020)

Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, favorire la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina, e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,, in deroga ad ogni disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e

Deroga per gli acquisti informatici con termine 31.12.2020

..... sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c) , del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una « start-up innovativa » o una « piccola e media impresa innovativa », iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

In cosa
consiste
questa
procedura
derogatoria

La norma:

• Attiene alle procedure di affidamento senza limiti d'importo

• È finalizzata ad agevolare la diffusione del lavoro agile e a *favorire* la diffusione di servizi in rete

Riassumendo



- Art. 1 DL semplificazioni

- A) incentivazione degli investimenti pubblici con particolare riferimento alle infrastrutture ed ai servizi pubblici;

- B) far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e della emergenza sanitaria globale del COVID-19

Finalità del decreto
semplificazioni

In materia di beni e servizi informatici, l'articolo 75 del Cura Italia opera una deroga sia a quanto previsto all'articolo 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (obbligo di ricorso al Mepa o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento) sia alle previsioni dell'articolo 1 comma 512 della Legge 28/12/2015, n. 208

Riassumendo

Scriviamo in determina

Visto l'articolo 75 del Cura Italia che deroga sia a quanto previsto all'articolo 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (obbligo di ricorso al Mepa o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento) sia alle previsioni dell'articolo 1 comma 512 della Legge 28/12/2015, n. 208;

In virtù della deroga non è più dovuta l'autorizzazione del vertice amministrativo per l'acquisto al di fuori di convenzioni/Mepa

Contenuto della determina di avvio del procedimento

Art.31, comma 14 codice contratti.

Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

Il RUP

Domanda SI CHIEDE UNA SPIEGAZIONE DELL'ITER CORRETTO PER L'AFFIDAMENTO SUI MERCATI ELETTRONICI MEPAL E MEPA.

Risposta

Domanda QUANDO È OBBLIGATORIO INDIVIDUARE ED INVITARE PIÙ OPERATORI? CON QUALE CRITERIO VENGONO INDIVIDUATI? LA PROCEDURA DEVE ESSERE ESPRESSA ANCHE NELLA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO?

Risposta consultazione di almeno cinque OE, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici per l'affidamento di servizi e forniture e servizi di ingegneria e architettura e progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie UE e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie UE.

La procedura deve essere espressa anche nella determina di affidamento

Domande e
risposte

• **Domanda** QUALE PROCEDURA SI DEVE UTILIZZARE PER GLI AFFIDAMENTI DELLA TELEFONIA FISSA MOBILE E INTERNET PER GLI ENTI?

Risposta *quella prevista dalla Legge 14 agosto 2012, n. 135, art.1: le PA sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.*

E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali

Domande e
risposte

Domanda PER GLI ACQUISTI DIRETTI È POSSIBILE USARE LE PIATTAFORME INFORMATICHE A DISPOSIZIONE DELL'ENTE?

Risposta *si è possibile*

Domanda OBBLIGATORIETÀ DEGLI ACQUISTI SUI MERCATI ELETTRONICI: CASISTICA, DEROGHE, ECC.

Risposta *per importi di importo inferiore alle soglie comunitarie è obbligatorio utilizzare i mercati elettronici messi a disposizione delle SA*

Domande e
risposte

Domanda INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA PER TAR E OPPOSIZIONI, CONSULENZA E RILASCIO PARERI: AVENDO IL NS. COMUNE ISTITUITO UN ELENCO DEGLI AVVOCATI CUI CONFERIRE SERVIZI LEGALI, POSSO AFFIDARE DAL Mercato elettronico DETTI SERVIZI? (IMPORTO COMPR.ONERI €10.500)

Risposta *si è possibile*

Domanda QUALI SONO I CONTROLLI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP?

Risposta *per i contratti stipulati in adesione alle convenzioni CONSIP non è necessario procedere alla verifica dei requisiti di ordine generale, quale che sia l'importo. In caso di approvvigionamento mediante ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, pur essendo la verifica del possesso dei requisiti a monte, in capo a tutti i concorrenti, demandata alla Consip, alla quale è affidato il MEPA, è comunque necessario, per ciascuna Stazione Appaltante, accertarne il possesso rispetto al soggetto aggiudicatario*

Domanda INDICAZIONI PER GIUSTIFICARE L'ACQUISTO FUORI MEPA PERCHÈ RISULTA ECONOMICAMENTE PIÙ CONVENIENTE.

Risposta *la Corte dei Conti, sez. contr. dell'Emilia-Romagna, nella deliberazione n. 286 depositata il 17 dicembre 2013 con la quale ha risposto ad un quesito presentato da una provincia in merito alla corretta interpretazione della novella normativa recata dal d.l. 52/2012 – convertito in legge 94/2012 – in tema di acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria. È possibile acquistare fuori dal Mepa qualora il ricorso all'esterno persegua la ratio di contenimento della spesa pubblica. Di tale specifica condizione dovrà esserne dato conto nella motivazione della determinazione a contrattare.*

Domande e risposte

Domanda E' POSSIBILE, SUL MERCATO ELETTRONICO, EFFETTUARE PROCEDURE APERTE PER IMPORTI SUPERIORI A 40.000 EURO?

Risposta *si è possibile ma occorre tener conto delle tempistiche previste nel decreto semplificazioni*

Domanda QUALI SONO I LIMITI DI IMPORTO PER RICHIESTE D'OFFERTA SULLE DIVERSE PIATTAFORME?

Risposta *per quanto attiene a MEPAL non ci sono limiti minimi. Nel MEPA i limiti sono indicati nei singoli bandi*

Domande e
risposte



Slides a cura di: Antonio Bertelli e Francesco Bertelli

Per info contattaci a:

 *webinar@asmel.eu*

 *800 165654*

 *www.asmel.eu*

**Grazie
per
la
partecipazione!**